

CONVENZIONE COMUNE DI CHIANCIANO TERME – FI.SE.S. S.P.A.

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DI UN PLAFOND DI FINANZIAMENTI CON CONTRIBUTO COMUNALE IN CONTO INTERESSI

L'anno 2026, il giorno 31 del mese di luglio presso il Comune di Chianciano Terme, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge, in

TRA

il Comune di Chianciano Terme (di seguito "Comune"), con sede in Chianciano Terme, Via Solferino n. 3, codice fiscale 00232210526, rappresentato da Grazia Torelli nella qualità di legale rappresentante Sindaco pro-tempore autorizzato alla sottoscrizione in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 30.7.2026;

E

la Società Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.A. (di seguito "FI.SE.S."), con sede in Siena, Via Banchi di Sotto n. 34, capitale sociale euro 16.572.177,00 sottoscritto e versato, partita IVA 00720100528, R.E.A. SI-86227, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore Massimo Terrosi in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 484 del 28.5.2026;

Premesso che:

- il Comune intende favorire il sostegno delle attività economiche presenti nel territorio comunale e l'apertura di nuove attività o nuove unità locali, anche mediante la concessione di un contributo in conto abbattimento interessi sui finanziamenti concessi da FI.SE.S.;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 5 del 16/02/2021 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici;
- l'articolo 4 del Regolamento comunale individua, tra le aree di intervento, anche il turismo, lo sviluppo economico, l'innovazione digitale e sociale, la rigenerazione urbana, la tutela dell'ambiente e la promozione della mobilità sostenibile;
- l'articolo 20 del Regolamento comunale consente agli uffici competenti di approvare e pubblicare bandi per linee di azione varate dall'Amministrazione, stabilendo periodo, termini, modalità di presentazione, documentazione, requisiti, criteri oggettivi e modalità di rendicontazione;
- FI.SE.S. è una società iscritta nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la sua mission è identificata nell'accompagnamento alla crescita e allo sviluppo dell'economia del territorio di competenza costituito dai Comuni della Provincia di Siena;
- le parti intendono disciplinare una procedura analoga a quella utilizzata in altri Enti (es. Comune di Siena) nella quale le imprese presentano a FI.SE.S. la domanda di finanziamento e la contestuale richiesta del contributo comunale, FI.SE.S. svolge l'istruttoria e il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dalla società, adotta i conseguenti atti di concessione ed erogazione del contributo.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e destinatari

1. La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e FI.SE.S. per la concessione di finanziamenti a medio-lungo termine e del correlato contributo comunale in conto interessi a favore di micro, piccole e medie imprese, già esistenti o di nuova costituzione, aventi sede operativa o unità locale nel Comune di Chianciano Terme.
2. Le domande di finanziamento e le contestuali istanze di contributo sono presentate direttamente a FI.SE.S., che costituisce il punto unico di ricezione e istruttoria dei finanziamenti.
3. FI.SE.S. decide in piena autonomia sulla concessione del finanziamento. Il contributo in conto interessi è concesso dal Comune con provvedimento del Responsabile competente, sulla base delle risultanze delle verifiche istruttorie.

Articolo 2 – Iniziative ammissibili e settori di intervento

1. I finanziamenti sono destinati sia ad esigenze di liquidità connesse all'attività sia a programmi di investimento relativi, in particolare, a opere murarie, acquisto e adeguamento di locali strumentali, impianti, macchinari, attrezzature, arredi, strumenti informatici e software, interventi di messa a norma, sicurezza ed efficientamento energetico degli immobili destinati ad attività ricettiva di cui al Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024 e suo regolamento attuativo, nonché delle P.M.I. appartenenti al settore commercio e turismo, artigianato e servizi aventi sede operativa/unità locale all'interno del territorio di Chianciano Terme.
2. L'avviso pubblico riproduce le aree ammissibili e può specificare, in modo coerente con gli indirizzi della Giunta, le tipologie di spesa ammesse.
3. Sono escluse le attività e le operazioni non ammissibili ai sensi della disciplina europea applicabile agli aiuti "de minimis".

Articolo 3 – Requisiti di ammissibilità

1. Le imprese richiedenti devono: a) essere regolarmente iscritte al Registro delle imprese e in possesso dei titoli abilitativi necessari; b) avere o impegnarsi ad attivare, prima della stipula del finanziamento, una sede operativa o unità locale nel Comune; c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie incompatibili con la prosecuzione dell'attività; d) essere in regola con gli obblighi contributivi, come risultante dal DURC; e) non essere destinatarie di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia; f) rispettare la disciplina e il massimale degli aiuti "de minimis"; g) possedere gli ulteriori requisiti stabiliti dall'avviso e dal Manuale delle procedure FI.SE.S.
2. I requisiti devono sussistere al momento della concessione e permanere per il periodo previsto dall'avviso, in quanto compatibili con la natura del beneficio.

Articolo 4 – Cause di esclusione e verifiche comunali

1. Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che, personalmente o in qualità di titolari o amministratori dell'impresa richiedente, abbiano contenziosi di natura economica con il Comune o siano stati formalmente messi in mora per tributi o entrate patrimoniali comunali.

2. Non costituiscono causa ostativa i debiti oggetto di una rateizzazione regolarmente concessa e puntualmente adempiuta, né quelli sospesi dall'autorità competente. Le controversie prive di contenuto economico o estranee al rapporto con il Comune non determinano automaticamente l'esclusione.
3. Sono altresì esclusi i soggetti che presentino cause ostative verso FI.SE.S. secondo il relativo Manuale delle procedure o che non risultino in regola con gli obblighi contributivi.
4. La verifica dei debiti e dei contenziosi verso il Comune è effettuata dagli uffici comunali secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria e obblighi delle parti

1. FI.SE.S. mette a disposizione un plafond iniziale di euro 1.000.000,00 destinato alla concessione dei finanziamenti.
2. Il Comune destina alla copertura dei contributi in conto interessi la somma complessiva di euro 50.000,00 nei limiti degli stanziamenti di bilancio e degli impegni assunti secondo l'esigibilità delle obbligazioni.
3. FI.SE.S. assicura il costante monitoraggio sia del plafond dei finanziamenti sia delle risorse comunali disponibili, sulla base delle comunicazioni del Comune e delle prenotazioni effettuate.
4. Lo sportello è chiuso o sospeso al momento dell'esaurimento del plafond FI.SE.S. e/o delle risorse comunali, con tempestiva pubblicazione della relativa comunicazione.

Articolo 6 – Modalità e condizioni dei finanziamenti

1. FI.SE.S., nel rispetto del plafond, può concedere in piena autonomia finanziamenti di importo minimo pari a euro 10.000,00 e massimo pari a euro 100.000,00 per singola impresa, fino al 100 per cento delle necessità finanziarie o degli investimenti ammissibili, al netto dell'IVA detraibile.
2. La durata massima è di sette anni di ammortamento, oltre a un periodo di preammortamento non superiore a sei mesi, con rate mensili.
3. Il tasso applicato è fisso e pari al 3,50 per cento per nuove imprese o nuove unità locali e al 4,50 per cento per imprese già esistenti, al lordo del contributo comunale; tali tassi non possono essere inferiori al tasso IRS di riferimento vigente al momento della concessione.
4. il contributo in conto interessi riconosciuto dal Comune di Chianciano Terme, al lordo della ritenuta d'acconto, è pari all'1%
5. La commissione di istruttoria sui finanziamenti è pari allo 0,80 per cento dell'importo erogato. Le garanzie sono determinate da FI.SE.S. in relazione alla singola operazione.
6. FI.SE.S. non assume alcun obbligo in merito all'effettiva concessione del finanziamento, la cui valutazione è rimessa al suo insindacabile giudizio.

Articolo 7 – Avviso pubblico e modalità di presentazione delle domande

1. Il Responsabile comunale competente approva e pubblica, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento comunale, l'avviso pubblico e la relativa modulistica.

2. La procedura è attuata a sportello, senza attribuzione di punteggi. Le richieste ammissibili sono finanziate secondo l'ordine cronologico di ricezione presso FI.SE.S. delle domande complete, fino all'esaurimento delle risorse.
3. L'istanza di contributo in conto interessi e l'autorizzazione alla canalizzazione del contributo sono compilate e sottoscritte contestualmente alla domanda di finanziamento e presentate direttamente a FI.SE.S. con le modalità indicate nell'avviso.
4. La domanda è protocollata o registrata da FI.SE.S. con data e numero progressivo. Ai fini della priorità, una domanda incompleta assume posizione utile soltanto dalla data di ricezione dell'ultima integrazione necessaria.
5. FI.SE.S. può richiedere integrazioni ed, in caso di mancato riscontro, la domanda è dichiarata inammissibile.
6. La presentazione della domanda non determina alcun diritto alla concessione del finanziamento o del contributo.

Articolo 8 – Istruttoria, verifica comunale preventiva e prenotazione delle risorse

1. FI.SE.S. riceve le domande e, prima dell'istruttoria e prima della stipula del Contratto, trasmette al Comune una comunicazione contenente: visura camerale dell'impresa, documenti di identità dei soci e modello di richiesta del contributo.
2. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, il Comune verifica esclusivamente: a) l'assenza delle cause ostative di cui all'articolo 4, commi 1 e 2; b) l'ammissibilità delle finalità e delle spese; c) il DURC dell'istante, d) il rispetto della disciplina "de minimis".
3. Il Comune comunica a FI.SE.S. l'esito di tali verifiche e, in caso positivo, attribuisce all'impresa il diritto al contributo.
4. FI.SE.S. verifica la completezza della domanda, i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'avviso e il merito creditizio dell'operazione.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria e prima della stipula del contratto, FI.SE.S. trasmette al Comune la comunicazione di delibera recante importo e durata del finanziamento deliberato, assetto delle garanzie: tale trasmissione avvia la fase comunale conclusiva.
6. Il Comune assume per valida e sufficiente, ai fini della successiva concessione del beneficio, l'istruttoria svolta da FI.SE.S. e non duplica le verifiche amministrative, economiche e creditizie già effettuate, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti, svolgere controlli a campione o verificare elementi sopravvenuti.

Articolo 9 – Concessione, misura ed erogazione del contributo

1. Il Comune, successivamente al perfezionamento del contratto di finanziamento stipulato tra l'impresa richiedente e Fi.Se.S., adotta, con determinazione del Responsabile competente, il provvedimento di concessione del contributo, già autorizzato dopo le verifiche del Comune. La determinazione può essere individuale o cumulativa per più beneficiari, purché individui distintamente ciascun aiuto.
2. Il procedimento comunale si conclude entro dieci giorni lavorativi dall'invio da parte di Fi.Se.S. del piano di ammortamento e del modello per la canalizzazione del contributo.

3. L'importo del contributo è pari a un punto percentuale annuo del tasso applicato al finanziamento, al lordo della ritenuta d'acconto eventualmente dovuta ai sensi dell'articolo 28 del D.P.R. n. 600/1973.
4. Il contributo non può eccedere gli interessi effettivamente dovuti né, per quanto applicabile, il limite massimo previsto dall'articolo 6, comma 8, del Regolamento comunale.
5. Il Comune non eroga direttamente somme all'impresa. Su espressa autorizzazione del beneficiario, il contributo è canalizzato sul conto dedicato intestato a FI.SE.S., che lo riconosce mensilmente all'impresa mediante riduzione degli interessi dovuti.
6. FI.SE.S. presenta al Comune richieste semestrali di pagamento corredate da un prospetto analitico delle rate, degli interessi maturati, del contributo applicato e delle eventuali ritenute. Il Comune provvede alla liquidazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della rendicontazione completa.

Articolo 10 – Regime “de minimis” e Registro nazionale degli aiuti di Stato

1. Gli aiuti sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
2. Il Comune, quale soggetto concedente, provvede alla registrazione della misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Articolo 11 – Obblighi, sospensione e revoca

1. Le imprese beneficiarie devono mantenere i requisiti indicati nell'avviso per il periodo previsto, utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate, mantenere la sede operativa o unità locale nel Comune e comunicare ogni variazione rilevante.
2. Il contributo è sospeso o revocato in caso di dichiarazioni false, perdita dei requisiti, utilizzo difforme, mancato pagamento delle rate, estinzione anticipata, riduzione o rinegoziazione del finanziamento, nei limiti indicati nell'avviso e nel provvedimento di concessione.
3. FI.SE.S. sospende immediatamente l'applicazione del contributo quando viene a conoscenza di una causa ostativa e ne informa il Comune. Il Responsabile comunale adotta il conseguente provvedimento e cura gli adempimenti nel Registro.
4. Le somme indebitamente riconosciute sono recuperate da FI.SE.S. mediante compensazione o richiesta al beneficiario e restituite al Comune o portate in compensazione nella prima rendicontazione utile.

Articolo 12 – Rendicontazione, controlli e trasparenza

1. FI.SE.S. trasmette semestralmente al Comune una reportistica relativa a ciascun finanziamento, contenente almeno: beneficiario, importo e durata del finanziamento, contributo concesso e maturato, rate pagate, sospensioni, variazioni e revoche.
2. Il Comune può effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni e sulla documentazione amministrativa, ferma restando l'autonomia di FI.SE.S. nella valutazione del merito creditizio.

Articolo 13 – Durata, modifiche e recesso

1. La presente convenzione ha validità fino all'esaurimento dei fondi stabiliti e comunque fino al 30 giugno 2027. Le domande possono essere presentate entro il termine indicato nell'avviso e comunque fino alla chiusura anticipata dello sportello per esaurimento delle risorse.

2. Le parti possono modificare la convenzione mediante accordo scritto, previa adozione degli atti di rispettiva competenza.
3. Ciascuna parte può recedere per gravi cause sopravvenute, innovazioni normative o motivi di pubblico interesse mediante comunicazione PEC. Il recesso non pregiudica i contributi già formalmente concessi, che sono portati a conclusione nei limiti delle risorse impegnate.

Articolo 14 – Protezione dei dati, corrispondenza, controversie e rinvio

1. Comune e FI.SE.S. operano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali per le attività di rispettiva competenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.
2. Le comunicazioni sono effettuate ai seguenti indirizzi: Comune: Email: protocollo@comune.chianciano-terme.si.it PEC comune.chianciano-terme@pec.consorzioterrecablate.it.. FI.SE.S.: e-mail fidi@fises.it, PEC fises@actaliscertymail.it.
3. Per tutte le controversie inerenti alla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti si obbligano a ricorrere preliminarmente al procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Qualora il procedimento non si concluda con la conciliazione, la controversia sarà risolta secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli eventuali ulteriori accordi tra le parti.
4. Per quanto non previsto si rinvia al Regolamento comunale, all'avviso pubblico, al Manuale delle procedure FI.SE.S. e alla normativa vigente.

Chianciano Terme, 31 luglio 2026

PER IL COMUNE DI CHIANCIANO TERME

 GRAZIA
TORELLI La Sindaca
31.07.2026
09:50
GMT+02:00
Dott.ssa Grazia Torelli

PER FI.SE.S. S.P.A.

 Il Presidente Terrosi
Massimo
31.07.2026
10:06:07
GMT+01:00